



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 111 del 13 Febbraio 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – III^A SEZIONE

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale n.073/CFA del 6.2.2019.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 32 della Società POL.D.PROPELLARO 1919 SOCCER LAB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 93 del 17.01.2019 (punizione sportiva perdita della gara di 1^ACategoria Pro Pellaro 1919 Soccer Lab – Calcio Ravagnese 2015 del 16.12.2018 con il punteggio di 0 – 3 per posizione irregolare del calciatore Mallimaci Antonio, squalifica calciatore MALLIMACI Antonio per una gara effettiva, inibizione dirigente accompagnatore CASCIANO Antonio fino al 16.02.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

sentito il presidente della Società reclamante assistito dall'avv.Azzarà Francesco e dal dott.Malara Giuseppe, ai fini della pratica forense;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Calcio Ravagnese 2015 chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere nelle fila di quest'ultima fatto partecipare il giocatore Mallimaci Antonio nato il 02.03.1999, non avente titolo in quanto non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli nel corso della gara Luzzese Calcio 1965 - Aurora Reggio del 29.04.2018;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab che evidenziavano l'infondatezza del reclamo e quindi la regolarità della gara; accertato:

- che dagli atti della gara del Campionato di Prima Categoria Pro Pellaro 1919 Soccer Lab - Calcio Ravagnese 2015 risultava la partecipazione del giocatore Mallimaci Antonio nato il 02.03.1999 già tesserato per la società Aurora Reggio e, successivamente, tesserato dalla società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab in data 28.09.2018;
- che con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale nr. 165 del 03.05.2018 il giocatore Mallimaci Antonio, all'epoca tesserato per la società Aurora Reggio, veniva squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale per una giornata a seguito di provvedimento relativo alla gara Luzzese Calcio 1965 - Aurora Reggio del 29.04.2018 (s.s. 2017/2018);
- che la materia è disciplinata dall'art. 22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione delle sanzioni;
- che a norma del comma 3) del citato art. 22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento;
- che tuttavia per il disposto di cui al comma 6) il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontarla nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società della nuova categoria di appartenenza;

ritenuto che quanto sostenuto dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Mallimaci Antonio non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in oggetto in quanto è stato impiegato negli incontri antecedenti alla gara oggetto di reclamo;

deliberava di infliggere alla società Propellaro 1919 Soccer Lab la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, di squalificare per una giornata di gara il giocatore Mallimaci Antonio della società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab e di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab, Casciano Antonio, fino al 16.02.2019 in qualità di dirigente accompagnatore firmatario della distinta di gara.

La Pol.D. Propellaro Soccer Lab promuove ricorso avverso la decisione sopra riportata affermando la piena titolarità del calciatore a prendere parte alla gara in esame in quanto la squalifica pendente era stata scontata il giorno precedente con la mancata convocazione e quindi partecipazione per la gara del campionato di calcio a 5 serie C2. Quanto sopra in ossequio al disposto dell'art. 22 comma 6 del C.G.S. che impone al calciatore che cambi società di scontare eventuali sanzioni residue con la prima squadra della nuova società. Sostiene in merito la reclamante che la prima squadra del Pro Pellaro - che disputa il campionato di prima categoria di calcio a 11 e il campionato di C2 di calcio a 5 - sia quest'ultima in quanto di livello regionale superiore.

A tal proposito, il Collegio di Garanzia del CONI con decisione nr. 35 del 2017 ha affermato che l'uso dell'espressione "prima squadra" non sia casuale, mirando specificatamente ad interpretare fattispecie in cui una stessa società sportiva militi in diversi campionati e lo risolve nel senso di dover definire prima squadra quella che disputa il campionato di categoria superiore.

Il calciatore Mallimaci all'atto del passaggio in forza a società che disputa campionati di calcio a 5 e campionati di calcio a 11 ha acquisito la facoltà di svolgere entrambe le attività (vedi art. 118 N.O.I.F.) per cui necessita, in base a quanto correttamente affermato dal Collegio di Garanzia, valutare quale tra le due squadre in cui milita Mallimaci (Calcio a 5 Serie C2 e Calcio a 11 Prima Categoria) debba essere considerata prima squadra.

Appare oggettivamente riscontrabile che per "prima squadra" debba intendersi la squadra di calcio a 5 in quanto nella scala gerarchica di Calcio a 11 la Prima Categoria si colloca al settimo posto, mentre in quella di Calcio a 5 la serie C2 al 5° gradino. Identici risultati si ottengono qualora si circoscriva il criterio all'organizzazione regionale: la Prima Categoria si colloca al terzo posto, la C2 di Calcio a 5 al secondo.

Pertanto, il Mallimaci ha correttamente scontato la squalifica nella squadra di Calcio a 5 e la sua presenza in campo nelle successive gare di calcio a 11, in particolare in quella che occupa (Pro Pellaro 1919 Soccer Lab - Calcio Ravagnese 2015), è assolutamente regolare, e non ha quindi alterato il risultato.

Qualora poi si ritenesse che il Calcio a 5 debba definirsi categoria a se stante, non comparabile e quindi non gerarchicamente inferiore né superiore con quelle di calcio a 11, residuerebbe solo il criterio cronologico. Anche in tale caso il Mallimaci avrebbe disputato la gara in esame in posizione irregolare avendo scontato la squalifica in gara antecedente.

La tesi della reclamante è pertanto da accogliere unitamente al reclamo. Tutte le sanzioni comminate in primo grado sono da annullare ed il risultato conseguito sul campo da ripristinare.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo:

- omologare il risultato della gara del 16.12.2018 conseguito sul campo PROPELLARO 1919 SOCCER LAB – CALCIO RAVAGNESE 2015 : 3 – 2;
- revoca tutte le sanzioni comminate dal primo giudice;

dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante;

trasmette gli atti al competente ufficio del Comitato Regionale Calabria per gli adempimenti di competenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'11 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 38 della Societa' A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 98 del 24.01.2019 (omologazione risultato della gara di Promozione *Citta di Aprigliano – Belvedere 1963 del 20.01.2019*, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore CHIARI Giuseppe per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto preliminarmente di dover dichiarare l'inammissibilità del reclamo relativamente alla domanda di ripetizione della gara *Citta di Aprigliano – Belvedere1963 del 20.01.2019* in quanto la ricorrente non ha prodotto attestazione dell'invio di copia del ricorso alla controparte, nella specie contro interessata, trattandosi di contestazione sul risultato della gara (ex art.46 comma 5 del C.G.S.);

considerato nel merito che le argomentazioni difensive non sono sufficienti a confutare quanto emerge dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, dai quali invece si evince in maniera netta e circostanziata la responsabilità dei tesserati e dei sostenitori per i fatti ascritti;

considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono eccessive in relazione ai fatti contestati e che, pertanto, vanno ridotte;

P.Q.M.

-dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla domanda di ripetizione della gara *Citta di Aprigliano – Belvedere 1963 del 20.01.2019*;

--in parziale accoglimento, riduce l'ammenda alla società ASD Città di Aprigliano ad € 300,00 e la squalifica del calciatore CHIARI Giuseppe a CINQUE gare effettive;

-dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr. 39 A.S.D. CAMPESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.35 del 17.01.2019 (punizione sportiva della perdita della gara di 2^a Categoria *Campese – Audax Ravagnese del 12.01.2019* per posizione irregolare calciatore Angileri Andrea (12.10.2001), squalifica calciatore D'AGOSTINO Fabio fino al 17.02.2019 firmatario distinta di gara in qualità di Capitano, squalifica calciatore ANGILERI Andrea per UNA gara a far data del suo effettivo tesseramento, ammenda di € 50,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che l'art.39 comma 2 delle N.O.I.F. prevede espressamente la sottoscrizione di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale per i tesseramenti pluriennali di calciatori minori;

che nel caso di specie, la firma è stata apposta da un solo genitore, e che non costituisce giustificazione la intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio dei genitori del minore, né la invocata buona fede della società reclamante, per cui il tesseramento deve ritenersi irregolare;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.40 del signor De Rosa Giorgio (Società S.C.D. Digiesse De Giorgio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.45 SGS del 31.01.2019 (inibizione fino al 31.03.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che le argomentazioni difensive non sono sufficienti a confutare quanto emerge dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità, e alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al dirigente DE ROSA Giorgio fino al 28 FEBBRAIO 2019 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 41 della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 31.01.2019 (squalifica calciatore KHORIS Jonis per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il dirigente delegato della società reclamante;
ritenuto che dagli atti ufficiali emerge che il calciatore Khoris Jonis al termine della gara ha colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, ma non anche con un calcio, come erroneamente riportato nella delibera del Giudice Sportivo, che invece avrebbe ricevuto dall'avversario;
considerato che sussiste comunque la responsabilità per il gesto di modesta violenza, peraltro avvenuto non in un contesto di gioco, ma che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore KHORIS Jonis a DUE giornate effettive di gara;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CFA
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COSTA VIRGILIO, CALERA MASSIMO E DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D'ARIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP DEL 3.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. LORENZONI ADRIANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., 61, COMMI 1 E 5, 39, 43, COMMI 1 E 6, 45 DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 3456/1270 PFI 17/18 MS/VDB DEL 10.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Fortitudo Futsal Pomezia di Pomezia (RM), riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. CECCONI TOMMASO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021;
- AMMENDA DI € 400,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE "B" DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

4. RICORSO DEL CALC. JUBA RIGELS PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021;
- AMMENDA DI € 400,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE "B" DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

5. RICORSO DEL SIG. GIUGGIOLONI MARCO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022, CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL'AMBITO DELLA FIGC PER TUTTO IL PERIODO DELLA SANZIONE;**
- **AMMENDA DI € 800,00;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3, 4 e 5 come sopra proposti dai calciatori Ceconi Tommaso, Juba Rigels e dal Sig. Giuggioloni Marco li dichiara inammissibili. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' GSD CARDUCCI AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. ODDI REMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

7. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ALCIONE AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MONTINI MARCELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. TENTARDINI MARCO LUCA ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7 come sopra proposti dalle società GS Carducci di Milano (MI) e ASD Alcione di Milano (MI) li accoglie e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL POLISTENA C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 12 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. DE DOMENICO LETTERIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 7, COMMA 7 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE;
 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

9. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI COSENZA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

10. RICORSO DEL SIG. DAVID ETTORE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

11. RICORSO DEL SIG. FUOCO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 8, 9, 10 e 11 così dispone:

- accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Polistena C5 e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 2 e conferma l'ammenda ad € 500,00 per la società, riduce l'inibizione a mesi 10 e conferma l'ammenda ad € 500,00 per il sig. De Domenico Letterio;
- accoglie i ricorsi rispettivamente proposti dalla società ASD Città di Cosenza C5 e dai sigg.ri David Ettore e Fuoco Giuseppe e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

12. RICORSO DEL SIG. D'ANNA ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AB COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE AIA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER

VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. B) E C) REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3641/1228 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

ORDINANZA

La C.F.A., sospende i termini ai sensi dell'art. 38, comma 5 C.G.S. CONI. Ordina la trasmissione alla Procura Federale del documento prodotto dal ricorrente (Prot. 02521/2n5 – 02508/2m2 – 02293/2m2 CNT Polpost) ai fini di consentire alla stessa Procura (come da richiesta) di accertare le modalità di acquisizione del medesimo.

13. RICORSO DELLA SOCIETA' USD CASELLINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 600,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4826/103 PFI 18-19 CS/MS/VDB DEL 16.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società USD Casellina di Scandicci (FI), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4 e l'ammenda ad € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

14. RICORSO DEL SIG. D'ANGELO ROBERTO SALVATORE (ASSOCIATO AIA DELLA SEZIONE DI TRAPANI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 2402/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 12.9.2018 E 3821/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 19.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. D'Angelo Roberto Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

15. RICORSO DELLA SOCIETA' USD COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. RUGI MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL SIG. VALENTINI ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. VINCIGUERRA ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

16. RICORSO DEL CALC. KALIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 15 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 15 e 16 così dispone:

- Sig. Rugi Massimo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4;
- Sig. Valentini Alessandro riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2;
- Sig. Vinciguerra Antonio riduce la sanzione a mesi 1;
- Calc. Kalia Diego riduce la sanzione della squalifica a gare 8;
- USD Colligiana riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 5 e l'ammenda ad € 500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 6 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina